

SENTENZA

Corte appello - Milano, 26/02/2020, n. 89

**Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO  
MILANO

riunita con l'intervento dei Sigg. Magistrati:

Dr. Bianchini

PRESIDENTE

Dr.

- ESTENSORE

ha emesso la seguente

-

Gioacchini

SENTENZA  
PROPOSTO DAL RICORRENTE

Trenitalia s.p.a.

PARTE RICORRENTE DIFESA DA

avv. Tosi, Battaglia

CONTRO

F.C. et alii

PARTE RESISTENTE DIFESA DA

avv. V. Civitelli, A. Civitelli, Quadrio).

**Svolgimento del processo.**

Con la sentenza n. 2588/2019 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso dei ricorrenti riconoscendo loro il diritto al computo integrale dell'anzianità maturata sin dalla data di assunzione con contratto di apprendistato. — Omissis.

Il primo giudice ha così accolto le domande di pagamento delle differenze retributive maturate dall'assunzione sino al giugno 2018 in ragione degli scatti di anzianità riconosciuti in sentenza e delle incidenze derivanti sulla retribuzione dal riconosciuto diritto agli scatti di anzianità, rigettando altresì l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente per quanto riguarda le spettanze anteriori al luglio 2012 e aprile 2013 per i diversi lavoratori

indicati, ritenendo il primo giudice sospeso il corso della prescrizione del diritto alla retribuzione in ragione della l. n. 92/2012 che ha apportato modifiche alla tutela prevista dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Motivi della decisione. — Omissis.

Va invece accolto il motivo di appello relativo all'eccepita prescrizione delle differenze retributive maturate anteriormente al luglio 2012 ed all'aprile 2013 come specificato in dispositivo in ragione del diverso momento degli atti di interruzione della prescrizione.

Questo Collegio ritiene che l'entrata in vigore della l. n. 92/2012 non ha alcun effetto sospensivo della prescrizione del diritto alla retribuzione, restando comunque confermate le garanzie di stabilità del rapporto di lavoro pur nella diversa previsione normativa della distinzione delle tutele applicabili.

— Omissis.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza n. 2588/2019 del Tribunale di Milano dichiara la prescrizione del diritto alle differenze retributive maturate in data anteriore al luglio 2012 per gli appellati V.M. e P.G. e dall'aprile 2013 per F.D., Z.D. e M.F.

Conferma nel resto.